



ARCOBALENO

Allegato "A" al n. 41754 di repertorio Atti n. 13268

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"ARCOBALENO Aids"**

I COSTITUZIONE – FINALITA' – MODALITA'

Art. 1 – Costituzione

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "ARCOBALENO Aids", con sede legale in Precetto Torinese, Via Torrazza n. 5.

Il Consiglio Esecutivo ha la facoltà di costituire sedi e sezioni in altre località.

Art. 2 – Scopi dell'Associazione

L'Associazione è aconfessionale, non ha finalità politiche, né fini di lucro. Si ispira ai principi di solidarietà ed ha lo scopo:

- a) di promuovere la crescita umana, culturale e sociale dei suoi membri;
- b) di operare nel campo del disagio e dell'emarginazione di qualunque persona interessata da patologie correlate all'HIV e delle loro famiglie, attraverso un'attività di volontariato che esprima una concreta condivisione e partecipazione morale e materiale nei confronti di tali soggetti.

In particolare, l'Associazione si propone:

- la collaborazione, anche a mezzo di convenzioni, con Enti Pubblici e Privati, per la realizzazione dei propri scopi;
- l'assistenza domiciliare ed ospedaliera;
- la promozione di gruppi di Auto Aiuto per persone sieropositive, per le loro famiglie e per tutte le persone che, in qualunque modo abbiano con questi, legami affettivi;
- di fornire una corretta educazione globale e sanitaria permanente ai soggetti esposti al rischio di infezione ed a quanti siano sensibili alla lotta contro il virus;
- di avviare il portatore del virus ai centri qualificati, per l'approfondimento diagnostico e l'eventuale profilassi;
- di promuovere e favorire la ricerca scientifica nel campo;
- di sensibilizzare con ogni tipo di attività culturale e ricreativa l'opinione pubblica e le istituzioni circa i problemi inerenti ai soggetti indicati nel punto b);
- di organizzare attività culturali e ricreative per i soggetti indicati al punto b) e per tutti coloro che con tali soggetti desiderano entrare in contatto;
- un impegno di prevenzione e di sensibilizzazione sui problemi del disadattamento e dell'emarginazione sociale attraverso progetti di carattere sperimentale sul territorio, incontri di studio, pubblicazioni ed attività editoriali, dibattiti ed altre iniziative ritenute utili.

Le attività, come sopra elencate, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite fornite dai propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dagli eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Art. 3 – Soci Ordinari: criteri di ammissione ed esclusione

Sono Soci ordinari dell'Associazione le persone fisiche maggiorenni che ne condividono lo spirito e la prassi e che si impegnano a perseguire attivamente i fini Associativi stabiliti nel presente Statuto.

Essi partecipano all'Associazione:

- con versamento della quota annua stabilita dall'Associazione e con versamenti straordinari;
- prestando servizi e collaborazioni;
- impegnandosi a rispettare gli scopi dell'Associazione menzionati all'articolo 2;
- riconfermando con espressa dichiarazione scritta, ogni tre anni, la propria adesione all'Associazione.

Per diventare Socio Ordinario occorre inoltrare al Consiglio Esecutivo, di cui all'articolo 11, domanda corredata dal parere favorevole di due soci iscritti all'Associazione.

Il Consiglio Esecutivo delibererà sull'accoglimento o meno della domanda, motivandone la decisione.

Solo il Socio Ordinario regolarmente accettato ed in regola con il versamento delle quote associative ha il diritto di partecipazione e di voto all'Assemblea dei Soci, e può ricoprire cariche Sociali, come previste dal presente Statuto.

La qualità di Socio non è trasmissibile.

La perdita della qualità di Socio Ordinario avviene:

- a) per ripetuta ed evidente diserzione all'attività stabilita o agli impegni assunti;
- b) per ripetuto ed evidente non rispetto degli scopi dell'Associazione;
- c) per morosità, oltre sei mesi, nel versamento della quota annuale;
- d) per dimissioni, con effetto immediato, dandone comunicazione scritta al Consiglio Esecutivo;
- e) per non riconferma alla scadenza triennale.

Il Consiglio Esecutivo decide della perdita della qualità di Socio nei casi di cui sopra alle lettere a), b), c), e la decisione dello stesso dovrà essere comunicata ai Soci.

Particolarmente importante è la presenza, nella qualità di Soci Ordinari, di persone sieropositive, dei loro familiari e di tutte le persone che hanno legami affettivi con loro, in quanto essendo direttamente coinvolti dalle problematiche legate alla patologia HIV, costituiscono un prezioso e significativo contributo ad esempio per tutte le persone coinvolte od interessate all'Associazione.

Art. 4 – Sostenitori

Sono sostenitori coloro che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano, con significativi contributi materiali ed ideali, all'attività della stessa.

Essi possono partecipare all'Assemblea dei Soci, senza diritto di voto, ricevere periodicamente le informazioni sull'attività dell'Associazione e partecipare alle relative iniziative.

Art. 5 – Volontari

Si considerano volontari le persone fisiche che mettono a disposizione la propria opera al servizio dell'Associazione, senza necessariamente assumere la qualità di Socio.

I volontari possono partecipare ed intervenire all'Assemblea dei Soci, senza diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.

II ORGANIZZAZIONE

Art. 6 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci
- 2) Il Consiglio Esecutivo
- 3) Il Presidente ed il Vice Presidente

Art. 7 – L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberante fondamentale dell'Associazione.

L'Assemblea rappresenta l'universalità degli Associati e le sue delibere, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli Associati.

Hanno diritto di intervento all'Assemblea i Sostenitori ed i Volontari con le modalità specificate agli articoli 4 et 5. I soci Ordinari hanno diritto di partecipazione, intervento e di voto, come indicato all'articolo 3.

L'Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno solare, ed in via straordinaria quando ciò sia richiesto dal Consiglio Esecutivo o da almeno 1/10 degli aventi diritto al voto.

La convocazione avviene mediante avviso personale scritto da parte del Presidente dell'Associazione, contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, l'ordine del giorno e la data dell'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea viene considerata valida quando è presente almeno la metà dei Soci.

In seconda convocazione essa è ritenuta valida qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentanti.

Art. 8 – votazione in Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e dei

rappresentanti, ad eccezione delle modifiche statutarie, per le quali è necessaria la maggioranza della metà più uno dei Soci aventi diritto.

La decisione di scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio, spetta all'Assemblea con delibera di almeno 3/4 degli aventi diritto al voto.

I Soci possono farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta, ma ogni Socio non ne può ricevere più di una; spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Tutte le votazioni sono palesi.

Art. 9 – Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, da Vice Presidente o, in mancanza di entrambi, dal Consigliere con maggiore anzianità Associativa o, a parità di questa, dal più anziano per età.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, all'inizio della stessa, un Segretario.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 – Compiti dell'Assemblea

Sono compiti dell'Assemblea:

- a) esaminare i problemi di ordine generale e determinare democraticamente le direttive dell'Associazione;
- b) deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- c) approvare il bilancio annuale relativo all'amministrazione dell'Associazione;
- d) determinare, su proposta del Consiglio Esecutivo, la quota annuale di iscrizione;
- e) nominare i membri del Consiglio Esecutivo;
- f) approvare le relazioni del Presidente del Consiglio e dei Tesoriere;
- g) deliberare sulle proposte di modifica del presente Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa;
- h) deliberare su tutto quanto ad essa demandato per legge e per Statuto.

Art. 11 – Consiglio Esecutivo

Il Consiglio Esecutivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove, nominati dall'Assemblea dei Soci.

I componenti del Consiglio Esecutivo durano in carica due anni.

I Consiglieri sono rieleggibili; cessano dalla propria carica per scadenza del termine, per dimissioni o per voto di sfiducia dei 3/4 dei componenti del Consiglio.

Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, subentrano uno o più Soci che seguono agli eletti nella graduatoria delle votazioni; in ogni caso la loro carica scade insieme a quella del Consigliere in cui sono stati inseriti.

Art. 12 – Convocazione del Consiglio Esecutivo

Il Consiglio Esecutivo è convocato dal Presidente dello stesso quando lo reputi opportuno, ed ogni qualvolta è richiesta la convocazione da almeno 1/3 dei suoi componenti.

Le sedute sono valide se intervengono di persona la maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe.

L'avviso di convocazione avviene mediante avviso personale scritto da parte del Presidente dell'Associazione, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione e deve essere comunicato ai Consiglieri almeno otto giorni prima della riunione o, solo in caso di comprovata urgenza, un giorno prima.

In difetto di convocazione, sono comunque valide le riunioni alle quali partecipa di persona l'intero Consiglio Esecutivo. Il Consiglio Esecutivo provvede agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio esecutivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, da Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano in quanto a presenza dell'Associazione tra i Consiglieri intervenuti o, a parità di questa, dal più anziano per età.

Dalle riunioni del Consiglio deve essere redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del

Presidente.

Art. 13 – Compiti del Consiglio Esecutivo

Il Consiglio esecutivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea dei Soci e di promuovere, coerentemente ad esse, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali.

In particolare sono compiti del Consiglio esecutivo:

- a) eleggere, tra i suoi membri, il Presidente ed il Vice Presidente;
- b) provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, del patrimonio e dei mezzi di finanziamento della stessa;
- c) provvedere allo sviluppo e all'indirizzo generale dell'Associazione, approfondendo lo studio dei problemi di carattere generale connessi, individuando i settori di intervento ed istituendo appositi gruppi di lavoro, sempre tenendo conto delle indicazioni dell'Assemblea dei Soci;
- d) mantenere l'unità dell'Associazione ed il corretto rapporto delle sue realtà operative, nonché intervenire e risolvere eventuali problemi sorti in queste ultime;
- e) convocare l'Assemblea e far eseguire le sue decisioni;
- f) proporre le quote associative;
- g) accogliere o respingere le richieste di ammissione dei nuovi Soci e decidere l'eventuale espulsione, come previsto dall'articolo 3;
- h) nominare i procuratori "ad negotia" per determinati atti categorie atti; demandare ad uno o più Consiglieri, Soci o esperti lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di determinati problemi;
- i) predisporre il bilancio annuale, entro il 31 dicembre di ogni anno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- l) proporre all'Assemblea dei Soci tutte le modifiche del presente Statuto ritenute utili, necessarie ed opportune.

Art. 14 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed amministrativa dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di impedimento o difficoltà, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente, o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano in quanto a presenza nell'Associazione o, a parità di questa, dal più anziano per età.

In caso di urgenza e di necessità, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella successiva riunione dello stesso.

Il Presidente cura l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari ed il corretto perseguimento dei fini dell'Associazione.

Il Presidente è eletto dal Consiglio, dura in carica due anni, è rieleggibile e cessa dalla carica per scadenza del termine, per dimissioni o per voto di sfiducia di 3/4 dei componenti del Consiglio Esecutivo.

Art. 15 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Esecutivo; sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 16 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Esecutivo anche tra esperti non soci.

Il Tesoriere ha il compito di redigere i bilanci annuali, consuntivi e preventivi dell'Associazione e li sottopone al Consiglio Esecutivo.

Controlla inoltre le disponibilità economica- finanziarie dell'Associazione e lo svolgimento quotidiano delle operazioni di cassa (entrate ed uscite monetarie).

Il Tesoriere cessa dalla sua carica per dimissioni o per voto di sfiducia di 3/4 dei componenti del Consiglio Esecutivo.

Art. 17 – Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Con la chiusura dell'esercizio verrà redatto il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea, entro quattro mesi, per l'approvazione.

Art. 18 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è un organo di consulenza dell'Associazione, i cui membri sono

nominati dal Consiglio Esecutivo anche fra i non soci.

Del Comitato Scientifico fanno parte, oltre ad almeno due membri del Consiglio Esecutivo, medici, biologi, infermieri, psicologi, assistenti sociali e consulenti qualificati nello studio dei diversi aspetti inerenti ai problemi affrontati.

Il Comitato Scientifico è previsto anche allo scopo di studiare ed indirizzare l'attività e le finalità dell'Associazione nel settore della prevenzione, dell'assistenza e della ricerca.

Art. 19 – Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per gli Associati di cui al precedente articolo 2.

III PATRIMONIO E FINANZIAMENTI

Art. 20 – Patrimonio comune

Il patrimonio dell'Associazione "ARCOBALENO Aids" è costituito da:

- quota associativa e contributi versati dagli associati;
- contributi, elargizioni, donazioni, lasciti a qualunque titolo disposti a favore dell'Associazione;
- ricavati da manifestazioni artistiche, ricreative, attività editoriali, congressi seminari o altre manifestazioni riguardanti i settori di attività dell'Associazione;
- sovvenzioni a carattere una tantum o periodiche da parte della Regione o di altre istituzioni pubbliche o private;
- interessi e frutti maturati sul patrimonio acquisito dall'Associazione;
- beni immobili di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- ogni altro introito comunque acquisito dall'Associazione.

Art. 21 – Responsabilità

Gli aderenti che prestano attività di volontariato, sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi, in dipendenza di eventi occorsi nello svolgimento dell'attività di volontariato.

Art. 22 – Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione di volontariato può assicurarsi per danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 23 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, il fondo comune sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato che perseguono scopi analoghi a quelli dell'Associazione stessa.

Art. 24 – Norme finali

Per quanto non specificato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Visto per l'inserzione

Torino li 20 ottobre 1995.

In originale firmati:

Anna Maria CAVALLO in Amisano

Pietro ALTINI

Tea CERNIGOI in Mathis

Bruno FERRERO

Gian Carlo OROFINO

Giovanna NUZZO in Sansalvadore

Filippo VEZZI

SCOLPINO Filomena

Maria Chiara REVELLI in Ghiggini

Maria Cristina LANO

Gabriella FREILINO in Turrini

PAVANELLO Tiziano

Flavia BLASI

Mario QUIRICO Notaio.

Registrato a Torino Ufficio Atti Pubblici addì 7 novembre 1995 al n. 28647 con Lire 2.000.
Il documento che precede, composto di dodici facciate, è copia conforme al mio rogito, ed al suo allegato, munito delle prescritte firme, rilasciato da me avv. Mario Quirico, Notaio in Torino, per uso Parte.

Torino, li 7 novembre 1995